

# Regione Puglia

Assessorato all'Ecologia  
Settore Ecologia

*Assessore:*

***Professore Michele Losappio***

*Esperto in materia di Rischi Industriali (Phd-ING.IND. 25):*

***Dott. Ing. Barbara Valenzano – ARPA Puglia***

**Oggetto: Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.**

## **1. Riferimenti Normativi:**

Con il presente disegno di legge regionale si è voluto disciplinare, quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee), ossia le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è stato sempre inteso modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, che a sua volta ha recepito la direttiva comunitaria 96/82/CE, modificata ed integrata, a sua volta, dalla direttiva 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter").

E' stato considerato e sviluppato, nel presente Disegno di Legge, il concetto di Effetto Domino introdotto dalla Seveso II, ossia un approccio alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e di depositi. E' stato considerato, in tal senso, quanto previsto dal DM 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Tale scelta è derivata dall'esigenza di dare risposte concrete alla possibile fattibilità di installazioni industriali che potenzialmente potrebbero determinare aggravio di rischio sul territorio.

## **2. Disciplina delle competenze Amministrative e tecnico procedurali in materia di incidenti rilevati**

Il recepimento e l'attuazione delle predette direttive comunitarie e dei Decreti da esse discendenti sono da considerarsi un obbligo normativo per l'amministrazione regionale, che da quasi dieci anni opera in "regime transitorio". Pertanto lo sforzo intrapreso con la presente attività normativa dovrà essere teso:

1. a disciplinare l'esercizio delle competenze amministrative, tecnico procedurali ed ispettive in materia di incidenti rilevanti;

2. ad individuare le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilire le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
3. disciplinare l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, ed in particolare del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 8 del disegno di Legge, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente;
4. a definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, alle attività ispettive, raccordano le funzioni dell'ARPA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 8 disegno di legge;
5. a definire il Programma Regionale dei Controlli e l'organizzazione delle Verifiche Ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

Per quanto attiene gli aspetti di Sicurezza Industriale, il presente Disegno di Legge ha previsto il criterio della verifica programmatica delle misure tecnico - gestionali degli impianti, al fine di valutare i rischi connessi ai processi industriali. In tale contesto particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti legati alla adozione, da parte dei Gestori, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

In definitiva alla **Regione** faranno capo le funzioni Strategiche, Programmatiche e di Coordinamento. E' opportuno precisare sin d'ora che l'attività regionale dovrà essere tesa all'emanazione di Norme Tecniche di settore, Linee Guida di riferimento, al fine di far salvo il criterio di "disciplina uniforme" per tutto il territorio regionale, oltre che le potestà amministrative necessarie a garantire l'adeguatezza degli *standard di precauzione*. In tale ottica si precisa che la materia in oggetto rientra nell'ambito dei "Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Pianificazione e Gestione delle Emergenze Industriali di carattere Incidentale" più che nel campo dei "Controlli Ambientali". Pertanto risulta di fondamentale importanza lo scambio sinergico tra i diversi soggetti preposti all'istruttoria tecnica.

Le specifiche funzioni amministrative di controllo dell'ambiente sono state quindi raccordate con i dispositivi "AIA" (Autorizzazione Integrata Ambientale), che assegnano alle **Province**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), le attività di pianificazione dei Controlli ed Ispettive, con il supporto tecnico di ARPA Puglia.

Alle **Amministrazioni comunali** spetterà l'adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 44 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla Legge Urbanistica, sia dalle Leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., così come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Per quanto attiene gli aspetti legati alla Gestione delle Emergenze, la Sicurezza del Territorio e della Popolazione, si propone un coordinamento tecnico e funzionale dell'Emergenza Esterna a cura del **Ministero dell'Interno**, da attuarsi per il tramite dei Prefetti e dei propri Uffici Territoriali di Governo unitamente alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, in continuità con quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del decreto Legge 343/2001, convertito in Legge 401/2001, mantenendo, in ambito provinciale, le competenze di cui all'art. 14 della Legge 225/1992. A tal fine sarà necessario, a valle della approvazione del presente Disegno di Legge, stipulare una opportuna Intesa tra le parti coinvolte, al fine di individuare competenze specifiche, ruoli e responsabilità.

Si fa presente che, come previsto nel Disegno di Legge regionale, gli Uffici Territoriali del Governo a supporto dei titolari delle predette funzioni, saranno coadiuvati stabilmente, nel perseguire gli obiettivi di Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, dai competenti organi tecnici regionali presenti sul territorio, quali il Settore Protezione Civile, l’ARPA Puglia, le Unità Periferiche Genio Civile, oltre che dalle Province e dai Comuni interessati.

### **3. Previsione di Spesa**

Alla luce dell’articolo 21 del Disegno di Legge, complessivamente, quanto proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Ogni eventuale spesa, non valutabile nell’immediato, e derivante dalla messa a regime delle disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, potrebbe trovare copertura finanziaria nell’ambito del “Programma Regionale per la Tutela Ambientale” aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 9 maggio 2007, con particolare riferimento all’Asse 6 – Linea di intervento c di seguito riportata.

Asse 6 – Linea di intervento c., Avviamento e Sviluppo delle Attività dell’ARPA Puglia a supporto degli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive, definizione degli aspetti legati al “*Supporto tecnico- scientifico e tecnico-operativo per le questioni inerenti rispettivamente i grandi impianti industriali in Puglia e la riduzione dell’inquinamento atmosferico*”.

### **Conclusioni**

In attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Attività a Rischio di Incidente Rilevante) dovranno pertanto essere conferite dallo Stato alla Regione Puglia le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. La Regione Puglia, chiamata a disciplinare gli aspetti legati alla Pianificazione e Gestione dell’Emergenza, nonché alla Sicurezza dei Processi Chimici, attraverso l’emanazione di dispositivi normativi ad hoc in materia di Rischi Industriali e Tecnologici, non potrà prescindere dalla definizione di specifiche metodologie tecnico - normative e procedurali per l’analisi ed il controllo degli stessi, soprattutto in considerazione dell’attuale contesto produttivo determinatosi nel territorio pugliese.